



n°3152 A/2016 R.G.

CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. N° 4784/17
R. G. N° 3152/16

La Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, composta dai seguenti magistrati:

- COCCHIA dr. Paolo Presidente rel.
- BOERI dr. Giovanni Consigliere
- COSENTINO dr.ssa Giulia Consigliere

nell'udienza di discussione del 25/10/ 2017, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

TRA

INPGI rappresentato e difeso per delega in atti dall'Avv. S. Cubeddu

RICORRENTE IN RIASSUNZIONE

E

██████████ Srl rapp.ta e difesa dagli avv.ti R. Pessi e M. Santori

RESISTENTE

OGGETTO: ricorso in riassunzione a seguito di sentenza della Corte di Cassazione 8382/16.

CONCLUSIONI

Per entrambe le parti : come dai rispettivi scritti difensivi.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 25/2/09 il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro rigettava il ricorso di ██████████ Srl in opposizione al decreto ingiuntivo emesso per € 16.859,00 a titolo di contributi assicurativi e sanzioni civili per le somme corrisposte ai giornalisti dipendenti per accedere all'abbonamento "pacchetto ██████████ completo", all'assoggettabilità a contribuzione del valore dei due buoni pasto erogati al personale giornalistico dipendente della redazione romana.

Proposta impugnazione, la Corte d'Appello di Roma con sentenza del 30/4/13, confermava la sentenza impugnata in relazione alla seconda inadempienza (buoni pasto); escludeva l'assoggettabilità a contribuzione delle somme corrisposte per l'abbonamento al pacchetto ██████████ completo; revocava il decreto ingiuntivo e condannava ██████████ al pagamento di € 1233,00 a titolo di contributi e sanzioni.

Avverso la pronuncia proponeva ricorso per Cassazione l'INPGI in relazione alla statuizione rispetto alla quale era rimasta soccombente.

La Suprema Corte accoglieva il ricorso dell'INPGI osservando:

La Corte, per quanto qui interessa, riteneva che l'abbonamento ai programmi televisivi gratuitamente concesso ai taluni dei giornalisti dipendenti dell'azienda dovesse considerarsi strumento idoneo ad accrescere la loro professionalità e come tale fosse estraneo alla nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi, a prescindere dal particolare settore di informazione cui il singolo giornalista era addetto.

Come noto, l'art. 12, l. 153/1969, stabilisce che debba essere assoggettato a contribuzione "tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi

ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro" e dà luogo una presunzione generale di assoggettamento che può essere vinta solo dalla dimostrazione che l'erogazione appartenga ad una delle categorie espressamente escluse da contributo dal secondo comma del medesimo art. 12 (v. da ult. Cass. n. 461 del 2011). Nel caso di specie, la Corte di merito ha ritenuto che l'esenzione dalla contribuzione dell'intero controvalore dell'abbonamento dovesse giustificarsi per, essere quest'ultimo (ræctius: per l'attitudine di quest'ultimo a costituire) "strumento professionale in grado di accrescere e migliorare la capacità di lavoro dei dipendenti giornalisti,[...] anche nella prospettiva del più ampio e diversificato impiego del proprio personale e del legittimo esercizio del ius variandi", così implicitamente facendo propria la tesi aziendale secondo cui si tratterebbe di spese strumentali all'attività d'impresa e come tali estranee alla nozione di retribuzione imponibile di cui all'art. 51, d.P.R.n. 917/1986.

Tuttavia, come già ritenuto da questa Corte in fattispecie analoga (v. Cass. n. 1255 del 2016), codesta strumentalità può essere sicuramente riconosciuta solo nei limiti in cui l'abbonamento concerna programmazioni che afferiscano ai contenuti dell'attività giornalistica svolta dal singolo dipendente, non già quando abbia ad oggetto la totalità della programmazione televisiva: per quanto possa essere interesse dell'azienda il miglioramento del capitale umano dei propri dipendenti, l'art. 45 CCNLG confina la rilevanza giuridica di codesto interesse nell'ambito delle attività "attinenti le loro specifiche competenze", onde l'esonero contributivo sul controvalore dell'abbonamento televisivo può essere legittimamente rivendicato solo previa dimostrazione (e nei limiti) della correlazione tra i programmi oggetto dell'abbonamento e le competenze del giornalista che ne beneficia, rientrando diversamente nella presunzione generale di cui all'art. 12, L n. 153/1969, cit.-

Non essendosi attenuta la Corte di merito ai superiori principi, la sentenza impugnata va cassata e rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Riassunto il giudizio da INPGI (il quale rilevava che [redacted] neppure aveva dedotto quanto richiesto dalla Suprema Corte avendo anzi allegato in primo grado che l'abbonamento avesse contemporaneamente finalità di aggiornamento professionale e finalità ricreative).

Deducava l'INPGI che già gli ispettori avevano "spacchettato" il pacchetto escludendo dalla contribuzione per i giornalisti addetti all'informazione l'abbonamento per i canali del TG e per quelli addetti allo Sport ed era stata considerata imponibile il pacchetto [redacted]. Deducava l'INPGI che l'abbonamento riguardava solo taluni e non tutti i giornalisti.

Si costituiva [redacted] deducendo che:

- 1) Nel caso di specie, come anche dedotto nei precedenti gradi di giudizio, incombeva (ed incombe) sull'ente previdenziale l'onere di dimostrare l'assenza di attinenza tra il contenuto dell'abbonamento e le mansioni del giornalista.
- 2) L'abbonamento concesso ai dipendenti giornalisti sia senz'altro da intendersi, nella sua interezza, strumento professionale in grado di accrescere la formazione culturale tout court e quindi la capacità lavorativa del singolo dipendente giornalista, a prescindere dal particolare settore di informazione a cui il medesimo è, per un certo periodo (mai esiste un principio di inamovibilità del giornalista), assegnato ...Al giornalista, dunque, quand'anche addetto ad un settore specifico dell'informazione, proprio per la peculiare natura della propria prestazione, non è precluso - ed è anzi doveroso - un costante aggiornamento nell'ambito dei più svariati settori dell'informazione (dall'attualità al cinema, dallo sport al costume, dalla politica all'economia, ecc
- 3) In subordine Sotto un diverso ma complementare profilo, quand'anche non si volesse considerare l'abbonamento, nella sua interezza, strumento professionale, in grado di accrescere la capacità lavorativa del dipendente giornalista, la fattispecie in esame, può, de plano, ricondursi nel diverso ambito delle esclusioni individuate all'art. 51, comma 2, lett. f), TUIR, secondo cui sono escluse dall'imponibile (anche) previdenziale le somme erogate alla

generalità dei dipendenti o a categorie di essi per specifiche finalità di culto, educazione, istruzione, ricreazione. Ed infatti, la disposizione in verbis statuisce che "non concorrono a formare reddito [omissis] l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 100 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'art. 13". In merito, la Circolare ministeriale 23 dicembre 1997, n. 326/E precisa che deve trattarsi di somme corrisposte, o di utilizzo di opere e servizi, per la generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, intendendo cioè una generica disponibilità verso un gruppo omogeneo di dipendenti, anche se poi, di fatto, questi non fruiscono delle opere, dei servizi o delle somme. Sempre nella predetta Circolare vengono citati a titolo di esempio gli asili nido, gli impianti sportivi e, più in generale, tutte le strutture ricreative, di proprietà dell'azienda o affittati (CRAL, campi da tennis, etc.) utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o da categorie di dipendenti. La concessione dell'intero abbonamento [redacted] e la conseguente possibilità, per il dipendente, di disporre, nel tempo libero, dei più svariati programmi di intrattenimento (dallo sport, al cinema, all'animazione) afferenti temi diversi dallo specifico settore dell'informazione trattato, sembrerebbe connotata da indubbe finalità ricreative... sotto diverso profilo, l'abbonamento al "pacchetto [redacted] completo", al pari di quello a giornali e/o periodici in generale, come costo sostenuto dal datore di lavoro, a favore del lavoratore subordinato o del collaboratore, costituisce un onere di utilità sociale ai sensi dell'art. 100, comma 1, D.P.R. 917/1986... Per potersi escludere la tassabilità della retribuzione in natura in capo al dipendente, occorre dunque che, a norma dell'art. 100 del TUIR: **I. gli abbonamenti siano destinati alla generalità o a intere categorie di dipendenti;**

Alla odierna udienza la causa veniva posta in decisione.

Deve premettersi la definitività delle statuizioni dei precedenti gradi circa l'assoggettabilità a contribuzione del valore dei due buoni pasto erogati al personale giornalistico dipendente della redazione romana; rimane in discussione la questione della contribuzione dovuta per le somme corrisposte ai giornalisti dipendenti per accedere all'abbonamento "pacchetto [redacted] completo".

Sulla inadempienza relativa all'omessa contribuzione sul controvalore dell'abbonamento al pacchetto [redacted], si deve in primo luogo osservare che è infondata la deduzione di [redacted] secondo cui compete all'INPGI l'onere della prova l'assenza di attinenza tra il contenuto dell'abbonamento e le mansioni del giornalista.

Al contrario - come specificato dalla sentenza della Corte di Cassazione nel passaggio motivazionale sopra riportato - l'art. 12, I. 153/1969 pone una presunzione di carattere generale per cui è "tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro" costituisce retribuzione da assoggettare a contribuzione. Per cui l'Istituto Assicuratore può limitarsi a dedurre che i dipendenti abbiano ricevuto in relazione al rapporto di lavoro l'attribuzione del "pacchetto di abbonamento [redacted]"; mentre invece è onere del datore di lavoro provare l'esenzione da contribuzione di siffatta erogazione, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 12, e cioè la correlazione tra i programmi oggetto dell'abbonamento e le competenze del giornalista che ne beneficia.

Infondata è anche la deduzione [redacted] sub 2): infatti la considerazione per la quale l'erogazione costituisce spesa - esente da contribuzione - in quanto funzionale ad un costante aggiornamento nell'ambito dei più svariati settori dell'informazione.

Tale argomentazione è stata utilizzata nella sentenza della Corte d'Appello di Roma, cassata dalla Suprema Corte, che ha affermato il diverso principio a cui deve attenersi il giudice di rinvio e cioè che strumentalità può essere sicuramente riconosciuta solo nei limiti in cui l'abbonamento concerne programmazioni che afferiscano ai contenuti dell'attività giornalistica svolta dal singolo dipendente, non già quando abbia ad oggetto la totalità della programmazione televisiva

E' infondata pure la deduzione di [redacted] sub 3) secondo cui l'erogazione in parola andrebbe esente da contribuzione in quanto concessa per finalità ricreative dei dipendenti ovvero un onere di utilità sociale:senonchè le predette finalità sono smentite dalla incontestata circostanza che l'abbonamento al pacchetto di programmazione [redacted] era concesso solo a taluni e non a tutti i giornalisti [redacted]

In relazione alla richiesta di ammissione della prova diretta sulle circostanze in fatto riportate nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato in primo grado, allegate ai capitoli contraddistinti dal n. 1 al n. 8, se ne evidenzia l'irrelevanza in quanto attinenti a circostanze atte a dimostrare la finalità di accrescimento della generica professionalità del giornalista in ogni campo dell'informazione a prescindere dal settore di competenza specifica del singolo giornalista.

Va pertanto affermata la legittimità della richiesta dell'INPGI evidenziando che già in sede ispettiva si era proceduto ad applicare i principi sopra esplicitati dalla sentenza della Suprema Corte: infatti, si era tenuto conto del settore di appartenenza del giornalista a cui era concesso l'abbonamento, considerando la contribuzione solo per la parte di abbonamento estranea al contenuto dell'attività giornalistica del singolo giornalista: per i giornalisti della testata [redacted] (i TG) è stato considerato impossibile il pacchetto [redacted] e [redacted]; per i giornalisti della testata Sport è stato considerato impossibile l'abbonamento al pacchetto [redacted]. Non è stato dimostrato da parte [redacted] che tali pacchetti di abbonamento avessero attinenza alle specifiche competenze del singolo giornalista.

L'opposizione al decreto ingiuntivo va pertanto integralmente rigettata.

Le spese di tutti i gradi di giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte, decidendo in sede di rinvio nei limiti del devoluto, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta in primo grado da [redacted] Srl; Condanna [redacted] Srl a rimborsare all'INPGI le spese di lite, liquidandole in € 1.600,00 per il primo grado, in € 2.000,00 per il grado di appello, in € 3.000,00 per il giudizio di Cassazione, e in € 2000,00, per il presente grado, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed oltre IVA e CPA.

Roma, 23/10/2017

Il Presidente est

CANCELLIERE
Anna Abbato

CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

01 DIC 2017.

CANCELLIERE
Anna Abbato